

### **Svolgimento del processo**

Con sentenza del 1/7/2020 il GIP del Tribunale di Roma, chiesto dell'emissione di decreto penale di condanna nei confronti di A.A., imputata dei reati di cui agli artt. 633, 639 bis c.p. e 635 c.p., rigettava la richiesta ed emetteva sentenza di non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo a) perchè non è previsto dalla legge come reato e in ordine al delitto di cui al capo b) perchè il fatto non sussiste.

Avverso tale provvedimento ricorre per Cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Roma lamentando il vizio di violazione di legge atteso che contrariamente a quanto si assume in sentenza, la condotta di chi occupi, a fini abitativi, un immobile di proprietà del Comune in violazione della procedura amministrativa di assegnazione, non commette solo una violazione di carattere amministrativo, ma consuma il delitto di cui all'art. 633, 639 bis c.p. stante, appunto, l'invasione arbitraria.

### **Motivi della decisione**

1. Pacifico che avverso il proscioglimento operato dal GIP, al quale gli atti pervengano con richiesta di decreto penale di condanna (artt. 129 e 459 c.p.p.), è consentito il ricorso per cassazione (S.U., n. 43055 del 30/09/2010, Rv. 248378; Sez. 4, n. 11236 del 08/01/2015, Rv. 262705). Nel merito, osserva il Collegio, il ricorso è fondato.

2. Va ricordata la costante affermazione, nella giurisprudenza di legittimità, per la quale la nozione di "invasione" non richiede modalità esecutive violente, che possono anche mancare, ma si riferisce al comportamento arbitrario, tipico di chi si introduce nell'altrui immobile contra ius, in quanto privo del diritto di accesso (Sez. 2, n. 30130 del 09/04/2009, Rv. 244787; Sez. 2, n. 53005 del 11/11/2016, Rv. 268711).

3. Inoltre, ai fini della perseguibilità di ufficio del delitto di invasione di terreni o edifici, devono considerarsi pubblici - secondo la nozione che si ricava dagli artt. 822 c.c. e segg., mutuata dal legislatore penale - i beni appartenenti a qualsiasi titolo allo Stato o ad un ente pubblico, e quindi non solo i beni demaniali ma anche quelli facenti parte del patrimonio disponibile o indisponibile degli enti predetti; e "destinati ad uso pubblico" quegli altri beni che appartengono a privati e detta destinazione abbiano concretamente avuto (Sez., Ordinanza n. 27249 del 17/05/2022, Rv. 283323; Sez. 2, n. 16957 del 25/03/2009, Rv. 244058; Sez. 2, n. 40822 del 09/10/2008, Rv. 242242).

4. Ne consegue che l'alloggio realizzato dall'istituto autonomo delle case popolari (IACP), conserva sempre la sua destinazione pubblicistica anche quando ne sia avvenuta la consegna all'assegnatario, con la conseguente realizzazione, nel caso di introduzione abusiva, di una condotta costitutiva del reato di cui all'art. 633 c.p., procedibile d'ufficio ex art. 639 bis c.p. Pertanto, nel caso in esame, non si ravvisa solo la violazione della procedura di assegnazione dell'alloggio, ciò che rileva infatti è che, nel momento in cui la ricorrente occupò l'immobile il procedimento di assegnazione non si era ancora concluso perchè non era ancora stata dichiarata assegnataria dell'immobile sicchè non avrebbe potuto esercitare sul medesimo alcuna azione tanto meno di natura violenta. Ed invero, la L. n. 575 del 1977, all'art. 26, comma 4 nel prevedere mere sanzioni amministrative nei confronti di chiunque

occupi un alloggio di edilizia residenziale pubblica senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni in vigore, è una norma che si aggiunge ma non certo elide la configurabilità penale della condotta della prevenuta.

L'occupazione effettuata, va, quindi, considerata arbitraria per tale dovendosi intendere, come nel caso di specie, l'invasione effettuata con violenza o clandestinità.

**P.Q.M.**

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Roma, Ufficio Gip per l'ulteriore corso.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2023.

Depositato in Cancelleria il 28 agosto 2023